

C.U.

n. 3830/06 Reg. Dec.
n. 32 / 2006 Reg. Gen.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA PUGLIA
Sezione Staccata di Lecce

Prima sezione

composto dai signori Magistrati:

Aldo Ravalli	Presidente
Ettore Manca	Referendario
Massimiliano Balloriani	Referendario, relatore

ha pronunciato la seguente

RISCOSSI EURO. 3.10
PER DIRITTO DI COPIA
Lecce, 8/12/06
IL DIRETTORE

SENTENZA

sul ricorso n. 32 / 2006, proposto da "COMITATO VIGILIAMO PER LA DISCARICA", in persona del rappresentante pro tempore Antonia Ragusa, nonché da ANNA ANNIBALE GALANTE, FRANCESCO DE FELICE, ANTONIO DE FELICE, PASQUA DE FELICE, LUIGINA MAURO, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato ANTONIO LUPO, con domicilio eletto in Lecce, P.ZZA MAZZINI 72, presso lo studio dell'avvocato R.G. MARRA;

contro

PROVINCIA DI TARANTO, REGIONE PUGLIA, COMUNE DI GROTTAGLIE, AUSL TA/1, non costituiti.

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI, rappresentato e difeso dall'avvocatura distrettuale dello Stato, presso cui è domiciliato per legge in Lecce, alla via Rubichi 23.

e nei confronti di

ECOLEVANTE SPA, in persona dell'amministratore pro tempore PAOLO BOCCINI, rappresentata e difesa dagli avvocati PIETRO QUINTO, BICE ANNALISA PASQUALONE e LUIGI

QUINTO, e domiciliata elettivamente in Lecce, alla via Garibaldi 43, presso lo studio dell'avvocato PIETRO QUINTO.

per l'annullamento

della determinazione n. 173 del 3.11.2005 del Dirigente del Settore Ecologia ed Ambiente della Provincia di Taranto, con la quale è stato approvato il progetto e autorizzato l'esercizio del cosiddetto III lotto della discarica per rifiuti speciali non pericolosi, in Grottaglie, località "La Torre-Caprarica";

dell'atto prot. n. 5177/I del 5.8.2005 del Dirigente del Settore Ecologia e Ambiente della Provincia di Taranto;

dell'atto prot. n. 57285 del 25.10.2005 del Dirigente del Settore Ecologia e Ambiente della Provincia di Taranto;

della determinazione n. 242 del 7.7.2004 del Dirigente del Settore Ecologia e Ambiente della Regione Puglia, con la quale è stato espresso il parere favorevole di compatibilità ambientale per la stessa discarica;

dei pareri del 16.7.2004 verbale n. 81, del 9.5.2005 verbale n. 77 del 21.6.2004 n. 70, per mezzo dei quali il Comitato Tecnico della Provincia di Taranto si è pronunciato favorevolmente alla approvazione del progetto e alla autorizzazione all'esercizio della discarica;

della deliberazione n. 5 del 13.2.2004 del Consiglio Comunale di Grottaglie, che si è pronunciato favorevolmente alla localizzazione del cosiddetto III lotto di discarica;

del parere favorevole prot. n. 2559 del 06.02.2004 del Dirigente dell'Arca Tecnica del Comune di Grottaglie;

della nota prot. n. 17835 - 2.9.2004 del 27.8.2004 del Dirigente dell'Arca Tecnica del Comune di Grottaglie;

del parere favorevole prot. n. 2824 del 29.1.2004 dell'ARPA Puglia - dipartimento provinciale di Taranto;

del parere favorevole n. 1651 del 13.2.2004 dell'ARPA Puglia - dipartimento regionale;

del nulla osta prot. n. 19061 del 4.11.2004 espresso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici per la Puglia - Taranto;

del parere favorevole prot. n. 4757/678 del 13.1.2004, ribadito nella conferenza di servizi del 16.5.2005, del SISP ASL TA/1 U.O. di Grottaglie;

della comunicazione prot. n. 1543 Tec. 1.6 del 25.5.2005 di assenza del vincolo idrogeologico dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Taranto;

77/10/05

di qualsiasi altro atto presupposto comunque connesso e/o consequenziale, e in particolare di tutti i verbali delle conferenze di servizi istruttorie indette dalla Provincia di Taranto per i giorni 16.2.2004, 22.10.2004, 16.5.2005;

Visti il ricorso introduttivo con i relativi allegati.

Visti gli atti tutti del giudizio.

Udito il relatore dott. Massimiliano Ballorini e uditi altresì gli avvocati Lupo Antonio, Quinto Luigi, anche in sostituzione di Pietro Quinto, e Pasqualone BiceAnnalisa.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

La S.p.A. Ecolevante, odierna controinteressata, in data 12 Dicembre 2003 ha presentato alla Provincia di Taranto un'istanza per l'approvazione del progetto di un III° lotto della (esistente) discarica per rifiuti speciali non pericolosi sita in Grottaglie località "La Torre Caprarica" implicante l'autorizzazione (ex artt. 27 e 28 D.Lgs. n° 22/1997) alla realizzazione e gestione dell'impianto.

Con la determinazione n. 173 del 3.11.2005, il Dirigente del Settore Ecologia ed Ambiente della Provincia di Taranto ha approvato il progetto e autorizzato l'esercizio del cosiddetto III lotto della discarica per rifiuti speciali non pericolosi, in Grottaglie, località "La Torre-Caprarica".

Tale determinazione è stata adottata anche in virtù della sentenza n.4491 del 2005 di questo Tribunale, con la quale, sul ricorso dell'odierna controinteressata, si è accertato l'obbligo dell'amministrazione di provvedere sull'istanza del 12 dicembre 2003, senza entrare tuttavia nel merito della fondatezza dell'istanza

ESONALE

medesima, che resta quindi impregiudicata ai fini del presente giudizio.

Avverso tale ultima autorizzazione, unitamente agli altri atti indicati in epigrafe, la ricorrente espone le seguenti censure.

1.- Illegittimità della determinazione numero 173 del 3 novembre 2005 del dirigente del settore ecologia e ambiente della provincia di Taranto e di tutti gli atti di convocazione della conferenza di servizi istruttoria per violazione degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo numero 22 del 1997, e in particolare per la mancata convocazione di tutti gli enti locali interessati alla conferenza di servizi istruttoria indetta dalla provincia di Taranto per l'approvazione del progetto e l'autorizzazione all'esercizio del cosiddetto terzo lotto di discarica, eccesso di potere per carenza di istruttoria.

2.- Illegittimità della determinazione numero 242 del 7 luglio 2004 del dirigente del settore ecologia della regione Puglia per violazione della legge regionale numero 11 del 2001, violazione dell'articolo 2 del d.p.r. 12 aprile 1996, violazione degli articoli 3 e 6 c dell'allegato 2 lettera I del DPCM 27 dicembre 1988, violazione della direttiva 85/377/CEE e successive modificazioni e integrazioni, violazione degli articoli 3.05, 3.10, 2.02 delle norme tecniche di attuazione del PUTT/P approvato una delibera della giunta regionale numero 1748 del 2000, violazione del piano regionale di gestione dei rifiuti approvato con decreto numero 41 del 2001 del commissario delegato



emergenza rifiuti e in particolare nel paragrafo F.2 contenente i criteri per la localizzazione degli impianti di smaltimento, violazione dell'articolo 22 comma 3 lettera e) del decreto legislativo numero 22 del 1997, eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione violazione dell'articolo 3 della legge numero 241 del 1990, eccesso di potere per falsi ed erronei presupposti di fatto e di diritto, illogicità e per travisamento dei fatti, illegittimità derivata dalla determinazione numero 173 del 3 novembre 2005 e degli atti di protocollo numero 5177/I del 5 agosto 2005 e numero 57285 del 25 ottobre 2005 del dirigente del settore ecologia e ambiente della Provincia di Taranto .

3.-illegittimità della determinazione numero 173 del 3 novembre 2005 del dirigente del settore ecologia e ambiente della Provincia di Taranto, della deliberazione numero 5 del 13 febbraio 2004 del consiglio comunale di Grottaglie, del parere favorevole reso in data 6 febbraio 2004, della nota di protocollo numero 17835 del 2.9 o 27.8.2004 del dirigente dell'area tecnica del Comune di Grottaglie, degli atti di protocollo numero 5177/I del 5 agosto 2005 e protocollo numero 57285 del 25 ottobre 2005 del dirigente del settore ecologia e ambiente della Provincia di Taranto, dei pareri favorevoli resi dal comitato tecnico della Provincia di Taranto il 16 luglio 2004 verbale numero 81, il 9 maggio 2005 verbale numero 77, e il 21 giugno 2004 verbale numero 70 e dei verbali di tutte le conferenze di servizi istruttorie, per violazione degli articoli 2.02, 3.10 e 3.05 delle norme

tecniche di attuazione del PUTT/P approvato con deliberazione della giunta regionale numero 1748 del 2000, violazione e malgoverno dei principi di tutela del paesaggio ex articolo 9 della Costituzione e violazione dei principi di buon andamento e correttezza ex articolo 97 della Costituzione, violazione delle NTA delle zone agricole E del PRG del Comune di Grottaglie approvato con deliberazione della giunta regionale numero 1629 del 2003, violazione dell'articolo 22 terzo comma lettera e) del decreto legislativo numero 22 del 1997, violazione del piano regionale di gestione dei rifiuti approvato con decreto numero 41 del 2001 del commissario delegato emergenza rifiuti e in particolare nel paragrafo F.2 contenente criteri per la localizzazione degli impianti di smaltimento, eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, violazione dell'articolo 3 della legge numero 241 del 1990, eccesso di potere per falsi ed erronei presupposti di fatto di diritto, per travisamento dei fatti, violazione degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo numero 22 del 1997, violazione degli articoli 14,14 ter, 14 quater della legge numero 241 del 1990.

Nella Camera di Consiglio del 5 aprile 2006, la causa è passata in decisione.

DIRITTO

Preliminarmente, è da disattendere l'eccezione di tardività del deposito del ricorso, atteso che risulta depositato il 7 gennaio 2005 e non l'11 gennaio 2005.

Inoltre, contrariamente a quanto assunto dalla controinteressata, la mancata tempestiva impugnazione del parere favorevole alla localizzazione della discarica manifestato dal Comune di Grottaglie non rende il ricorso inammissibile.

Anche se favorevole, esso non implica necessariamente l'autorizzazione della Provincia alla realizzazione ed esercizio dell'impianto di discarica, che resta connotato da propri profili di discrezionalità.

Ne consegue che prima dell'adozione del provvedimento finale, il mero assenso comunale alla localizzazione delle opere non era idoneo a fare sorgere, nei controinteressati e odierni ricorrenti, un interesse legittimo concreto e attuale, sufficiente a far decorrere i termini di decadenza per l'impugnazione.

Quanto al comitato "vigiliamo per la discarica" il Collegio, al fine di giudicare infondate le eccezioni di difetto di legittimazione, ritiene sufficiente rinviare alla sentenza n.2223 del 2004 di questo Tribunale (ed alle considerazioni ivi contenute), ove si è già ammessa siffatta legittimazione.


Non c'è neanche bisogno di diffondersi eccessivamente sull'esame della legittimazione degli altri ricorrenti, in qualità di proprietari di fondi situati in prossimità della discarica in questione.

Partendo dalle dimensioni dell'opera si arguisce agevolmente che l'impatto della stessa sul paesaggio e sull'ambiente circostante, quindi sull'amenità delle proprietà ma anche sul loro valore economico di scambio (che, giova ricordarlo, non si basa solo su fattori oggettivi, ma anche su elementi emotivi, e la prossimità ad una discarica non è certo un elemento di pregio), è un fatto notorio che non richiede prove specifiche così come detto impatto non può ritenersi arbitrariamente limitato entro un raggio di un solo Km.

In disparte la circostanza che la controinteressata non enuncia affatto i criteri scientifici che dovrebbero condurre ad una simile conclusione (ad es., gli odori ma anche le esalazioni, anche a non volerle ritenere dannose per la salute, incidono sicuramente sul godimento dei beni di proprietà, e non è affatto dimostrato, contro i dati della comune esperienza, che nel caso in esame si arrestano nel raggio di un Km).

1.- Il ricorso è fondato.

1.1.- L'opera è inserita nell'ambito territoriale distinto "macchia" del PUTT/P della Regione Puglia, le cui misure di salvaguardia escludono espressamente un simile intervento.



La controinteressata ha rilevato che, ciononostante, il territorio è già compromesso da una precedente attività estrattiva, ed anzi l'attività di riempimento con i rifiuti e di successivo recupero potrebbe essere un'importante occasione di ripristino ambientale.

Sempre secondo la controinteressata, inoltre, benché l'articolo 3.10 delle NTA del PUTT al punto 4.2 preveda che nell'area non sono autorizzabili discariche, tuttavia è contemplata l'eccezione dei casi in cui ciò sia finalizzato (sulla base di specifico progetto) al risanamento e/o adeguata sistemazione ambientale finale congruente con la morfologia dei luoghi.

A ciò dovrebbe poi aggiungersi che nel paragrafo intitolato "caratteristiche del sito" del capitolo F.2 del Piano di gestione dei rifiuti è espressamente previsto che *"la scelta dei nuovi siti da destinare a stoccaggio definitivo in particolare deve essere compiuto in funzione del possesso per gli stessi dei seguenti requisiti: corrispondenza di una cava non attiva o parzialmente attiva, eventualmente già adibita a discarica"*.

In sostanza, la tesi difensiva della controinteressata si basa sull'assunto secondo cui l'attività di discarica è sostanzialmente complementare a quello di esercizio di cava, essendo destinata in prospettiva al riempimento della stessa e alla conseguente riqualificazione del territorio.

Tale assunto, però, nel caso di specie, non può essere condiviso.



Esso può avere un valore generale, ma solo nelle ipotesi in cui il territorio compromesso da una cava non sia caratterizzato da un particolare valore paesaggistico che, come proprio nel caso di specie, collide espressamente con la possibilità di realizzarvi una discarica.

In sostanza, la circostanza di mero fatto che un'area oggetto di particolari vincoli di tutela, sia diffusi che distinti, risulti in parte compromessa non fa automaticamente decadere detti vincoli, in difetto di un provvedimento espresso dell'autorità competente (cioè, per intendersi, in difetto di una modifica allo stesso PUTT, anche nelle forme da esso previste).

In mancanza di una modifica al PUTT, non se ne può contestare la vigenza sulla base della mera compromissione di fatto dei beni da esso tutelati.

È fin troppo evidente, difatti, che l'accoglimento di una tale tesi vanificherebbe del tutto il Piano, privandolo della propria efficacia conformativa, con una singolare inversione logica secondo cui sarebbe la realtà a conformare il precetto giuridico e non viceversa.

Ciò premesso, nel caso di specie non si verte neanche nella riferita eccezione di cui l'articolo 3.10 delle NTA del PUTT al punto 4.2, ossia di interventi finalizzati (sulla base di specifico progetto) al risanamento e/o adeguata sistemazione ambientale finale congruente con la morfologia dei luoghi.



Nell'ipotesi in esame, infatti, il progetto approvato concerne una vera e propria discarica e non un semplice riporto di materiali in funzione del riempimento e ripristino ambientale del sito compromesso.

Con la fondamentale differenza che il risanamento e la sistemazione ambientale potrà iniziare solo dopo la chiusura della discarica (cioè nell'ambito della cd. gestione post operativa), il cui esercizio costituisce solo un ulteriore pregiudizio per il vincolo paesaggistico e un ulteriore rinvio per le operazioni di ripristino delle aree, qualora già parzialmente compromesse da precedenti attività estrattive.

1.2.- Le ulteriori censure hanno carattere formale e sono quindi assorbite dall'accoglimento delle precedenti, anche in virtù dell'articolo 21 octies, in relazione alla richiesta tutela costitutiva di annullamento.

2.-In considerazione delle questioni trattate e dei motivi di ricorso, le spese, che seguono il criterio generale della soccombenza, sono liquidate in favore dei ricorrenti per l'importo complessivo di 3000 euro, e sono poste a carico, in parti uguali, della Ecolevante spa, controinteressata, e della Provincia di Taranto, resistente.

P. Q. M.



Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sezione staccata di Lecce, prima sezione, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso, e per l'effetto:


- annulla i provvedimenti impugnati che hanno approvato il progetto e autorizzato l'esercizio del cosiddetto III lotto della discarica per rifiuti speciali non pericolosi, in Grottaglie, località "La Torre-Caprarica".

Condanna la Provincia di Taranto e la Ecolevante spa al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle somme di cui in motivazione, a titolo di spese processuali.


Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio il 2 aprile 2006.

Il Presidente - Aldo Ravalli



L'Estensore - Massimiliano Balloriani



Publicata mediante deposito in Segreteria il 5 LUG 2006



IL DIRIGENTE F.F.
(Dot. Francesco LUBELLI)

